La LRT 65/2015 "norme per il governo del territorio" ha introdotto una serie di novità inerenti l'attività edilizia e la stessa supera in parte la disciplina del vigente regolamento edilizio. Tra le novità introdotte dalla norma regionale vi è l'individuazione puntuale degli interventi soggetti a Permesso di Costruire, SCIA, CILA e CIL i cui moduli sono stati integralmente recepiti dal Comune di San Vincenzo.

La stessa legge e la conseguente modulistica applicata dalla Regione Toscana disciplina le attività edilizie soggette alla presentazione di richieste e comunicazioni.

Ciò nonostante continuano a pervenire a questo Ente comunicazioni di inizio lavori (CIL) che di fatto non sono previste dalle norme citate creando quindi un adempimento inutile per il cittadino ed un appesantimento procedurale per la struttura dell'Ente che comunque deve trattarle alla stregua di quelle la cui presentazione è obbligatoria.

In particolare, dalla lettura congiunta del DPR 380/2001 e smi., degli artt. 136 e 137 della LRT 65/2014 e smi. e del vigente regolamento edilizio, si specifica non debbano essere presentate comunicazioni, fatte salve le norme paesaggistiche ( per le aree vincolate ) ed i vincoli di settore ( es. area di rispetto ferroviario, di rispetto art. 55 codice navigazione etc ) per :

- interventi di manutenzione ordinaria "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti "( art. 3 comma 1 lettera a) DPR 380/2001 e s.m.i. ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt (art. 136 comma 1 lettera a) LRT 65/2014);
- gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile rimovibilità e reversibilità, quali barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili
- gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- l'installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- l'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 34, comma 6 bis, della l.r. 3/1994, nel sito in cui la provincia ha autorizzato l'appostamento fisso per l'esercizio dell'attività venatoria. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione
- le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati;
- gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l'accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili
- le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a novanta giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture
- le strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche o al monitoraggio ambientale, non soggette a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali.

- le installazioni impiantistiche di modeste dimensioni, quali:
  - 1) l'installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;
  - 2) le parabole satellitari condominiali e gli impianti esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione.
- Ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, quali:
  - 1) l'installazione di serramenti esterni, quali persiane, inferriate, serrande e simili;
  - 2) le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici che non fronteggiano il suolo pubblico o di uso pubblico;
  - 3) le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci;
  - 4) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in soprasuolo, fermo restando il rispetto della normativa di settore;
- 5) le opere funerarie collocate all'interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, monumenti funebri;
  - 6) l'installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi bancomat o per vendita automatizzata purchè non fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico;
  - 7) le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro, non soggette a titolo abilitativo, né ad obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali.

U.O.A. URBANISTICA -SUAP IL RESPONSABILE

( geom. Paolo Cosimi ) (Documento firmato con firma digitale ai sensi dell'art.21, comma 2 d.lgs.  $07/02/2005 \; n^{\circ}82)$